



## PROVINCIA DI TARANTO

### 9° SETTORE

#### **Ecologia ed Ambiente - Aree Protette Parco Terre delle Gravine**

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 70 DEL 03/07/2012

**OGGETTO: Ditta AL.MER S.R.L.**

**Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Taranto in via per San Giorgio Jonico n. 5655 foglio di mappa 249 p.lle 114-116. Aggiornamento**

#### RELAZIONE DELL'UFFICIO

##### **Premessa:**

- La ditta AL.MER. Alluminio Meridionale s.r.l. (di seguito AL.MER. S.r.l.) - con sede legale in Taranto alla S.S. per San Giorgio Jonico n. 5655, Cod. Fisc. e P. I.V.A. 001847770730 - legalmente rappresentata in qualità di Amministratore Unico dal sig. Chirico Emanuele nato a Taranto il 22.07.1933, con nota acquisita al prot. prov.le n. 0032516 del 30.06.2008 presentava istanza atta al rilascio dell'autorizzazione unica per l'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti per le attività di smaltimento e recupero di cui ai punti D15 (deposito preliminare) dell'allegato B alla parte IV del predetto Decreto, ed R13 (messa in riserva) dell'allegato C della medesima parte IV del decreto 152/06.

##### **Descrizione dell'impianto:**

Dalla lettura della documentazione presentata dall'azienda si evince che l'impianto in questione è costituito da :

- Settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
- Settore di trattamento del veicolo fuori uso;
- Settore di deposito delle parti di ricambio;
- Settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;

- Settore di dei rifiuti da avviare ai centri di smaltimento finale;
  - Settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
  - Settori di deposito dei veicoli trattati;
- Più specificatamente l'attività si articola nelle seguenti fasi operative:
- raccolta e trasporto rottami ferrosi e non ferrosi: in questa fase dai luoghi di produzione vengono raccolti i rottami, conferiti poi alla sede della AL.MER. s.r.l.;
  - scarico dei rottami nel piazzale dello stabilimento: in questa fase i rottami trasportati vengono scaricati a terra in apposita area di deposito;
  - selezione dei rottami: il materiale da rottamare viene sottoposto a selezione mirata per la separazione dei diversi tipi di materiali per qualità e dimensioni. A seconda della tipologia i materiali sono stoccati in aree diverse;
  - preparazione rottami: pressatura dei materiali leggeri e di piccole dimensioni;
  - stoccaggio e successivo trasporto: il rottame dopo essere stato sottoposto a tutte le precedenti operazioni, viene stoccato nelle aree individuate per ogni tipologia in attesa di trasferimento;
  - messa in sicurezza;

#### **Procedimento Istruttorio ( V.I.A ex Legge Regionale n. 11/2001):**

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 39988 del 01.08.2008 presentava istanza per l'avvio della procedura ex art. 16 della L.R. 11/2001 relativa alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per l'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti per le attività di smaltimento e recupero di cui ai punti D15 (deposito preliminare) dell'allegato B alla parte IV del predetto Decreto, ed R13 (messa in riserva) della medesima parte IV del decreto 152/06.

Il procedimento volto alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. del suddetto impianto espletato dal Settore Ecologia ed Ambiente della provincia di Taranto si è concluso con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 13.03.2009, pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia come per legge, inviata all'Ufficio competente della Regione Puglia per la pubblicazione sul BURP, agli Enti interessati e notificata al proponente.

Con nota del 7 maggio 2009, acquisita al prot. prov.le n. 23569 del 12.05.2009, la ditta AL.MER. s.r.l. comunicava che per mero errore materiale nella tabella denominata "*Tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare*" inserita nella relazione tecnica acclarata al prot. prov.le n. 43204 del 28.08.2008 posta a base dell'esame della verifica di assoggettabilità a V.I.A., relativamente alle tipologie di rifiuti denominati "*veicoli fuori uso*" (codice CER 160104\*) e "*veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose*" (codice CER 160106) era stata riportata la quantità di 1800 m<sup>3</sup> per ciascuna delle dette tipologie. Nella medesima nota si precisava che l'esatta volumetria risultava essere pari 5800 m<sup>3</sup> relativamente a ciascuna delle due tipologie sopra riportate e si allegava elenco dei rifiuti per i quali dovrà essere svolta nell'impianto di che trattasi attività di messa in riserva con indicazione dei quantitativi annui trattati espressi in m<sup>3</sup> e tonnellate annue.

In particolare, a seguito di detta correzione, il quantitativo totale dei rifiuti per i quali la ditta chiede l'autorizzazione unica e quindi la verifica di assoggettabilità a V.I.A., è pari a 17.433,19 m<sup>3</sup>.

Con successiva nota del 13.05.2009, acquisita al prot. prov.le n.23977 del 14.05.2009, la ditta chiedeva di rettificare la Determinazione del Dirigente n. 54 del 13.03.2009 e precisava che nel forno di seconda fusione dell'alluminio venivano trattati rifiuti non pericolosi.

La suddetta richiesta veniva successivamente integrata dalla ditta con relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo, acclarata al prot. Prov.le n. 24885 del 19.05.2009, da intendersi sostitutiva del corrispondente documento precedentemente acquisito agli atti dell'Ufficio e recante prot. prov.le n. 43204/2008. Al fine di fornire ulteriori precisazioni la ditta chiedeva audizione in sede di Comitato Tecnico provinciale (nota prot. 30072 del 22.06.2009).

Espletata l'istruttoria d'ufficio, la documentazione veniva esaminata dal Comitato Tecnico, sez. V.I.A. che nella seduta del 25.06.2009, giusta verbale n. 20bis, accolta la richiesta di audizione e sentiti i rappresentanti della AL.MER. s.r.l., esprimeva il parere di seguito riportato: *"Il C.T. in seguito a seduta di audizione della ditta istante, preso atto della documentazione integrativa prodotta in tale sede e di quanto dichiarato e messo a verbale dal legale rappresentante e dal tecnico incaricato della ditta, in riferimento alla comunicazione di dismissione del forno di seconda fusione dell'alluminio ed alla specificazione dei quantitativi totali di rifiuti trattati, sia per quanto concerne l'Autorizzazione Unica che per quanto concerne la procedura semplificata, esprime parere favorevole alla non assoggettabilità a V.I.A., con le seguenti prescrizioni:*

- ✓ *che il forno venga dismesso nelle forme di legge entro 60 giorni dall'acquisizione del provvedimento di che trattasi;*
- ✓ *che l'azienda minimizzi l'impatto visivo generato dalle attività svolte nell'impianto attraverso idonea piantumazione con essenze autoctone ad alto fusto".*

Va precisato che nel corso dell'audizione con il C.T., il legale rappresentante della AL.MER. s.r.l. consegnava ulteriore documentazione tecnica, firmata da tecnico abilitato, nella quale veniva specificato che i quantitativi totali dei rifiuti che la ditta di cui si tratta potrà trattare annualmente e per i quali il proponente ha presentato anche istanza di autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs. 152/2006, sono pari a **17.192,40 m<sup>3</sup>** - da intendersi quale potenzialità dell'impianto - e che la ricezione giornaliera massima complessiva è pari a **t 71,60** considerati 260 giorni lavorativi.

Con nota prot. n. 31156 del 26.06.2009 l'Ufficio procedente trasmetteva alla ditta AL.MER. s.r.l. ed alla Direzione Ambiente del Comune di Taranto le determinazioni espresse dal Comitato Tecnico comunicando altresì la successiva adozione del provvedimento consequenziale qualora il Comune interessato non avesse presentato osservazioni.

Così come si evince da nota acclarata al prot. prov.le n. 34316 del 15.07.2009, la Società di che trattasi la ditta ha presentato in data 29.05.2009 alle Amministrazioni interessate copia della documentazione tecnica aggiornata e corretta che sostituisce la precedente documentazione acquisita al prot. prov.le n. 43204/2008, nonché ulteriori aggiornamenti a seguito dell'audizione in sede di C.T..

- la ditta con nota prot. prov.le n. 31059 del 26.06.2009 ha comunicato che procederà alla dismissione del forno di seconda fusione dell'alluminio e che il Comitato Tecnico provinciale, esprimendo parere favorevole alla non assoggettabilità a V.I.A. dell'impianto della ditta AL.MER. S.r.l., giusta verbale n. 20bis/2009 ha prescritto che il suddetto forno *"venga dismesso nelle forme di legge entro 60 giorni dall'acquisizione del provvedimento di che trattasi"*;
- la ditta AL.MER. s.r.l. dovrà esercitare presso l'impianto unicamente le attività di cui ai punti D15 ed R13 dei rispettivi allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- che la quantità totale dei rifiuti da sottoporre alle attività relative al deposito preliminare e messa in riserva, così come aggiornata e corretta dalla ditta, nonché comunicato con nota prot. prov.le n. 23569 del 12.05.2009 e da ultimo precisato con nota prot. p.le n. 31060 del 26.06.2009, è pari a **71,60 t/die** e corrisponde ad una volumetria complessiva di **17.192,40 m<sup>3</sup>** in luogo della volumetria precedentemente dichiarata dalla ditta e riportata nella Determinazione dirigenziale n. 54 del 13.03.2009 e corrispondente a 8027,5 m<sup>3</sup>;
- Pertanto con La Determinazione Dirigenziale nr. 206 del 27.08.09 il progetto il progetto presentato dalla ditta AL.MER. Alluminio Meridionale S.r.l. presso l'impianto ubicato in Taranto alla S.S. per San Giorgio Jonico - così come aggiornato e corretto nelle suddette

quantità di rifiuti da sottoporre alle attività precisate al precedente punto - escluso dalle procedure di V.I.A.

#### **Procedimento Istruttorio ( Art. 208 del D. Lgs. n. 152/06):**

##### **Considerato che:**

Ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e quindi nell'ambito della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) Parere del Comune di Taranto di cui al prot 003972 del 27.01.2009 ;
- 2) Ministero dei Beni Culturali Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici Lecce di cui alla nota del 07.12.2009 prot. 0054990;
- 3) Comando Provinciale VV.FF. nota di cui al prot. 21.10.2008 prot. 16828;
- 4) Autorità di Bacino parere del 09.10.2008 prot. 10212;
- 5) Parere Spesal di cui alla nota del 13.05.2009 prot. 4356;
- 6) Parere S.I.S.P. del 30.03.2009 prto. 2420/I;
- 7) Parere A.R.P.A. Dip. Di Taranto del 09.12.2009 prot. 0055089 e le prescrizioni contenute nella nota di cui al prot. 33437 del 13.10.09;
- 8) Parere Regione Puglia Servizio Foreste di cui alla nota del 13.11.2008 prot. 2639;
- 9) Parere del C.T. Sez Rifuti del 21.04.2009 verbale nr. 77.

- l'art. 208, co. 6 del D. Lgs. n. 152/2006 prevede che entro trenta giorni dalla conclusione degli esiti positivi della Conferenza di servizi la Provincia approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. *"L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità"*;

- l'art. 208, co. 11 del citato decreto legislativo individua il contenuto minimo di una autorizzazione unica per cui:

a) le tipologie dei rifiuti da gestire sono quelle riportate nell'allegato A al presente provvedimento. I quantitativi di rifiuti da gestire saranno complessivamente pari a 12.222,56 ton di rifiuti non pericolosi, e 5524,82 ton di pericolosi

b) la compatibilità del sito è stata accertata dalla verifica di non assoggettabilità dell'impianto al V.I.A.;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale sono quelle derivanti dall'applicazione delle procedure di sicurezza legate ai rischi di incidente, esaminati e valutati nella "Relazione sulle misure da adottare in caso di emergenza e sulle modalità di dismissione dell'impianto";

d) l'impianto è localizzato nel Comune di Taranto;

e) il metodo di trattamento e di recupero secondo le operazioni di smaltimento D15, nonché di recupero R13 consistono in:

stoccaggio;

messa in riserva;

riduzione volumetrica per triturazione, compressione ed impacchettamento;

trattamento di cernita e separazione;

f) le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito dovranno essere conformi a quanto riportato nell'elaborato di dismissione dell'impianto riportato nella "Relazione sulle misure da adottare in caso di emergenza e sulle modalità di dismissione dell'impianto", nonché in conformità, eventualmente, alle procedure previste dalla parte IV, titolo V del D. Lgs. n. 152/2006. A chiusura dell'impianto dovrà esserne data comunicazione allo scrivente ufficio inviando un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;

g) in conformità al Regolamento Regionale nr. 18/2007 le garanzie finanziarie sono quantificate in € 60.000 Euro ( Corf di superficie) + 20 ton X 5.524, 82 (pericolosi) + 10 ton x 12.222, 56 ( non pericolosi ) quindi per un totale di Euro 292.722= ;

h) la scadenza dell'autorizzazione unica è da ritenersi pari a dieci anni dalla data di notifica del provvedimento;

i) a riguardo delle emissioni in atmosfera la società, eventualmente, dovrà munirsi di conseguenziale autorizzazione;

l) il presente provvedimento non costituisce titolo ai sensi della parte III del D.lgs 152/06, in materia di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento.

Per quanto sopra premesso e considerato il dirigente con provvedimento di autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 nr. 20/2010 rilasciava l'autorizzazione di che trattasi.

Considerato altresì che con nota acquisita al prot. prov. 0054327 del 8.09.2010 presentava istanza atta ad implementare le attività di cui innanzi con le seguenti operazioni :

a) Recupero di materiali Ferrosi attività R4 ;

b) Quantitativo max trattabile 7 ( sette ton/giorno);

c) Codici Cer :

16.01.17; 16.01.18; 17.04.01; 17.04.02; 17.04.04; 17.04.05; 17.04.06; 17.04.07;

Tale comunicazione veniva adottata ai sensi dell'art. 210 con determinazione dirigenziale nr. 114/2010.

Considerato che l'impianto risulta anche titolare dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/06 di cui alla determinazione nr. 211/2009, e pertanto stante la richiesta di unificazione delle determinazioni di cui innanzi, si rende necessario conformare gli atti in un unico provvedimento ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06

L'istruttore direttivo tecnico  
geom. Gianpiero SANTORO

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**


- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
- Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il D. Lgs. n. 151/2005.
- Visto le L.R. n. 30/86 e n. 17/00.
- Vista la delibera n.1500 del 13.10.2006, notificata a questa Provincia in data 30.10.2006 con prot. n. 49955, con cui la Giunta Regionale attribuiva le funzioni autorizzatorie in materia di gestione di rifiuti speciali alle Province.
- Vista la Legge regionale n. 17 del 14 Giugno 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.87 suppl. del 18 Giugno 2007, avente ad

oggetto: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale".

- Considerata la conclusione e gli esiti delle Conferenze di servizi, nonché dei pareri favorevoli delle autorità intervenute;
- Letta e fatta propria la relazione dell'Ufficio sopra riportata.

## D E T E R M I N A

1. di stabilire che la premessa ed i pareri di cui innanzi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiornare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, le autorizzazione dell'impianto di gestione rifiuti di tipo speciale pericolosi e non pericolosi, della ditta AL.MER. Alluminio Meridionale s.r.l. (di seguito AL.MER. S.r.l.) - con sede legale in Taranto alla S.S. per San Giorgio Jonico n. 5655, Cod. Fisc. e P. I.V.A. 001847770730 - legalmente rappresentata in qualità di Amministratore Unico dal sig. Chirico Emanuele nato a Taranto il 22.07.1933,;
3. di stabilire che ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 comma 12 la presente autorizzazione è rilasciata per un periodo di anni 10 (dieci) dalla data di notifica del provvedimento inoltre , la stessa non costituisce autorizzazione alle emissioni in atmosfera e titolo ai sensi della parte III del D.lgs 152/06, in materia di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento.
4. di stabilire che le tipologie dei rifiuti da gestire sono quelle riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante al presente provvedimento. I quantitativi di rifiuti da gestire saranno complessivamente pari a 12.222,56 ton di rifiuti non pericolosi, 5524,82 di pericolosi per un limiti giornaliero di 63,6Ton giorno;
5. di prendere atto che il metodo di trattamento e di recupero secondo le operazioni di smaltimento D15, nonché di recupero R13 - R4 consistono in:
  - stoccaggio;
  - messa in riserva;
  - riduzione volumetrica per triturazione, compressione ed impacchettamento;
  - trattamento di cernita e separazione;
6. di stabilire che le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito dovranno essere conformi a quanto riportato nell'elaborato di dismissione dell'impianto riportato nella "Relazione sulle misure da adottare in caso di emergenza e sulle modalità di dismissione dell'impianto", nonché in conformità, eventualmente, alle procedure previste dalla parte IV, titolo V del D. Lgs. n. 152/2006. A chiusura dell'impianto dovrà esserne data preventiva comunicazione allo scrivente ufficio inviando un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;
7. di stabilire che la ditta dovrà rispettare tutte le prescrizioni e le condizioni descritte negli elaborati tecnici, nonché quelle pervenute nell'ambito del procedimento, da tutti i soggetti pubblici intervenuti;

- 
8. di stabilire che i quantitativi da trattare dovranno rispettare quelli indicati nella dichiarazione presentata al Comando VV.FF. ai sensi e per gli effetti del D.M. 16.02.1982;
  9. di stabilire che la Ditta dovrà sospendere il ritiro dei rifiuti una volta raggiunta la capacità massima di deposito/trattamento autorizzata, in ogni caso i rifiuti dovranno essere smaltiti almeno entro un anno dal ricevimento presso l'impianto;
  10. di stabilire che entro il 30 aprile di ogni anno il gestore dovrà relazionare al Settore Ecologia e Ambiente della Provincia in merito alle quantità complessive di rifiuti ricevuti, trattati e smaltiti nel corso dell'anno precedente, indicando, per ogni codice CER, gli smaltitori finali cui sono stati conferiti i rifiuti provenienti dai trattamenti effettuati;
  11. di stabilire che la presente determinazione non sostituisce, né esonera il gestore dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione e/o nulla osta previsti dalla vigente normativa, in particolare non sostituisce eventuale autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  12. di stabilire che la ditta, durante le varie fasi di gestione dell'impianto, dovrà evitare la produzione di esalazioni maleodoranti, così pure sversamenti e/o perdite di rifiuti, tali da arrecare disturbo al vicinato, qualora si verificassero tali condizioni oppure sversamenti o perdite rifiuti anche se accidentali, la medesima società dovrà avvertire tempestivamente, lo scrivente Settore, l'A.R.P.A.- Dipartimento di Taranto e la A.S.L. Ta/1;
  13. di stabilire che le garanzie finanziarie relativamente all'esercizio delle attività di gestione rifiuti, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 18 del 16.07.2007;
  14. di stabilire che le garanzie finanziarie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della L. n. 348/82 ed in particolare: da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato approvato con R.D. n. 827/24 e successive modifiche ed integrazioni;
  15. da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del R.D.L. n. 375/36 e successive modifiche ed integrazioni;
  16. da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
  17. di stabilire che le garanzie finanziarie in questione possono essere rimosse dalla beneficiaria Provincia di Taranto in presenza di atto o fatto derivante da violazione degli obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da enti o organi pubblici anche di controllo ivi compresa la sospensione dell'attività, qualora sia necessario provvedere allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino ambientale e all'eventuale sistemazione finale dell'area occupata dall'impianto chiuso;
  18. di stabilire che la ditta è tenuta a comunicare a questa Amministrazione il nominativo del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, il quale dovrà possedere i requisiti previsti dalla legge;

19. di stabilire che la ditta dovrà comunicare ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi vigenti;
20. di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli del Titolo VI - Capo I del D.Lgs. 152/2006;
21. di stabilire che, ai sensi dell'allegato A, punto 4) del Regolamento Regionale 16 luglio 2007, n. 18, la garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore della Provincia di Taranto entro il termine di 60 giorni a far tempo dalla data di collaudo dell'impianto. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della presentazione allo scrivente Settore della medesima garanzia finanziaria e della conseguenziale accettazione. Tale accettazione dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della stessa garanzia finanziaria;
22. di demandare all'A.R.P.A. Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 6/99, l'attività di controllo per tutta la materia ambientale con onere a carico della società in parola;
23. di stabilire che l'attività di controllo e vigilanza sarà effettuata oltre che dall'A.R.P.A. anche da parte del Settore Ecologia ed Ambiente di questo Ente, dal Dip. di Prev. Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dal Dip. di Prev. SPESAL - ASL TA/1 e da tutti gli Organi istituzionalmente preposti alla vigilanza e al controllo;
24. di precisare che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica;
25. di trasmettere copia del presente provvedimento:

alla REGIONE PUGLIA - Assessorato Ambiente - Ufficio smaltimento Rifiuti;  
alla PREFETTURA di Taranto;  
al Sig. Sindaco Comune di Taranto  
al Direttore Generale ASL TA/1;  
al Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL TA/1;  
al Dipartimento di Prevenzione S.P.E.S.A.L ASL TA/1;  
al A.R.P.A. Puglia - Dipartimento Prov.le di Taranto (TA);  
all'A.R.P.A. Puglia (BA);  
al Comando Carabinieri Tutela Ambientale di Lecce;  
alla Guardia di Finanza - Sez. Operativa Navale Nucleo Polizia Ambientale (TA);  
Corpo Forestale dello Stato di Taranto;  
Sez. Reg.le Puglia Albo Gestori ambientali (BA);  
Al Dirigente del Servizio Aree Protette - Polizia Provinciale;  
dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**Dott. Angelo Raffaele BORGIA**

# ELENCO CODICI CER

Denominazione	Codice CER	R13	D15	R4
rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	020104	X		
scarti di corteccia e sughero	030101	X		
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	030105	X		
rifiuti non specificati altrimenti	030199	X		
acido solforico ed acido solforoso	060101 *	X	X	
altri acidi	060106 *	X	X	
altre basi	060205 *	X	X	
rifiuti plastici	070213	X		
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	070703 *	X	X	
altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	070704 *	X	X	
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	080111 *	X	X	
rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	080308	X	X	
scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	080312 *	X	X	
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	080317 *	X	X	
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	X	X	
soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	090101 *		X	
soluzioni fissative	090104 *	X	X	
carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	090107	X	X	
rifiuti del trattamento delle scorie	100201	X	X	
rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	100207 *		X	
scaglie di laminazione	100210	X	X	
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	100211 *	X	X	
altri fanghi e residui di filtrazione	100215	X	X	
rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	100323 *	X	X	
rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323	100324	X	X	
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	100409 *	X	X	
altre scorie	100809	X	X	
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	100819 *	X	X	
rifiuti prodotti dalle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819	100820	X	X	
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	101208	X	X	
fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	110109 *	X	X	
soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	110111 *	X	X	
soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111	110112	X	X	

A00 Prov. TA - A00

Allegato

PTA/2011/0065132/A



20/10/2011

Denominazione	Codice CER	R13	D15	R4
residuo solido	110501	X		
risfatti non specificati altrimenti	110599	X		
limatura e trucioli di materiali ferrosi	120101	X		
polveri e particolato di materiali ferrosi	120102	X		
limatura e trucioli di materiali non ferrosi	120103	X		
polveri e particolato di materiali non ferrosi	120104	X		
limatura e trucioli di materiali plastici	120105	X		
cere e grassi esauriti	120112 *	X	X	
risfatti di saldatura	120113	X	X	
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	120114 *	X	X	
materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	120116 *	X	X	
materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	120117	X	X	
oli per circuiti idraulici contenenti PCB	130101 *	X	X	
oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	130110 *	X	X	
oli sintetici per circuiti idraulici	130111 *	X	X	
oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili	130112 *	X	X	
altri oli per circuiti idraulici	130113 *	X	X	
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	130204 *	X	X	
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	130205 *	X	X	
scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	130206 *	X	X	
olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	130207 *	X	X	
altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	130208 *	X	X	
oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	130301 *	X	X	
oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301	130306 *	X	X	
oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	130307 *	X	X	
oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	130309 *	X	X	
altri oli isolanti e termoconduttori	130310 *	X	X	
oli di sentina della navigazione interna	130401 *	X	X	
altri oli di sentina della navigazione	130403 *	X	X	
fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	130502 *	X	X	
fanghi da collettori	130503 *	X	X	
olio combustibile e carburante diesel	130701 *	X	X	
risfatti non specificati altrimenti	130899 *	X	X	
imballaggi in carta e cartone	150101	X		
imballaggi in plastica	150102	X		
imballaggi in legno	150103	X		
imballaggi metallici	150104	X		
imballaggi in materiali compositi	150105	X		
imballaggi in materiali misti	150106	X		
imballaggi in vetro	150107	X		

Denominazione	Codice CER	R13	D15	R4
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110 *	X	X	
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	150111 *		X	
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	150202 *	X	X	
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	150203	X	X	
pneumatici fuori uso	160103	X	X	
veicoli fuori uso	160104 *	X	X	
veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose	160106	X	X	
filtri dell'olio	160107 *	X	X	
componenti contenenti mercurio	160108 *		X	
componenti contenenti PCB	160109 *		X	
componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	160110 *		X	
pastiglie per freni, contenenti amianto	160111 *		X	
pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	160112		X	
liquidi per freni	160113 *	X	X	
liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	160114 *	X	X	
liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	160115	X	X	
serbatoi per gas liquido	160116	X	X	
metalli ferrosi	160117	X	X	X
metalli non ferrosi	160118	X	X	X
plastica	160119	X	X	
vetro	160120	X	X	
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114	160121 *	X	X	
componenti non specificati altrimenti	160122	X	X	
rifiuti non specificati altrimenti	160199	X	X	
trasformatori e condensatori contenenti PCB	160209 *	X	X	
apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	160210 *	X	X	
apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	160211 *	X	X	
apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	160212 *	X	X	
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	160213 *	X	X	
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	160214	X		
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	160215 *	X	X	
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	160216	X		
rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	160305 *	X	X	
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	160306	X		

Denominazione	Codice CER	R13	D15	R4
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	160506 *		X	
batterie al piombo	160601 *	X	X	
batterie al nichel-cadmio	160602 *	X	X	
batterie contenenti mercurio	160603 *	X	X	
batterie alcaline (tranne 160603)	160604	X	X	
altre batterie ed accumulatori	160605	X	X	
elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	160606 *	X	X	
rifiuti contenenti olio	160708 *	X	X	
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	160709 *	X	X	
catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	160801	X	X	
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	160802 *	X	X	
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	160803	X	X	
catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	160807 *	X	X	
soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	161001 *	X	X	
concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	161003 *	X	X	
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	161103 *	X	X	
cemento	170101	X	X	
mattonelle e ceramica	170103	X	X	
legno	170201	X		
vetro	170202	X		
vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	170204 *	X	X	
catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	170303 *	X	X	
rame, bronzo, ottone	170401	X		X
alluminio	170402	X	X	X
piombo	170403	X		
zinco	170404	X		X
ferro e acciaio	170405	X	X	X
stagno	170406	X		X
metalli misti	170407	X		X
rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	170409 *	X	X	
cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	170410 *	X	X	
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	170411	X		X
materiali isolanti contenenti amianto	170601 *		X	
altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	170603 *		X	
altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	170604	X	X	
materiali da costruzione contenenti amianto	170605 *		X	

X 14760821000  
DSC  
02/10/1 2024  
PST. 73/A

Denominazione	Codice CER	R13	D15	R4
materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	190102	X		
rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	190118	X		
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	190814	X	X	
rifiuti di metalli non ferrosi	191002	X		
metalli ferrosi	191202	X		
metalli non ferrosi	191203	X		
plastica e gomma	191204	X		
vetro	191205	X		
legno diverso da quello di cui alla voce 191206	191207	X		
prodotti tessili	191208	X	X	
carta e cartone	200101	X	X	
vetro	200102	X	X	
abbigliamento	200110	X	X	
prodotti tessili	200111	X	X	
solventi	200113 *	X	X	
acidi	200114 *	X	X	
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	200121 *	X	X	
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123 *	X	X	
oli e grassi commestibili	200125	X	X	
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	200126 *	X	X	
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127 *	X	X	
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	X	X	
batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	200133 *	X	X	
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	200134	X	X	
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	200135 *	X	X	
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	200136	X	X	
legno, contenente sostanze pericolose	200137 *	X	X	
legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138	X	X	
plastica	200139	X	X	
metallo	200140	X	X	
altre frazioni non specificate altrimenti	200199	X	X	
rifiuti ingombranti	200307	X	X	



# PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente

Aree Protette e Parco Naturale Terra delle Gravine

*Allegati: 1, come in testo*

A00 Prov. TA - A00  
Class.

PTA/2012/0060620/P  
03/07/2012

AL.MER. S.R.L.

in persona del suo legale rappresentante  
pro-tempore:

Sig. Chirico Emanuele

*Sede Legale:*

S.S. Per San Giorgio Jonico n.5655  
74100 TARANTO (TA)

**OGGETTO:** Società "AL.MER. S.R.L." - NOTIFICA della Determinazione Dirigenziale n°70 del 03.07.2012.

Compiegata alla presente, si notifica copia dell'atto in oggetto indicato, esecutivo ai sensi di legge.

L'Istruttore Tecnico  
*P. Chim. Marcella Pellino*

**IL DIRIGENTE**  
*Dott. Angelo Raffaele BORGIA*